



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO, in particolare, il Titolo IV, artt. 37-46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativi agli strumenti finanziari;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante

disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13, (UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE) n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/886 della Commissione del 12 febbraio 2019 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni relative agli strumenti finanziari;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Programma Operativo Nazionale *“Iniziativa Occupazione Giovani”* (PON IOG), approvato con Decisione C(2014)4969 del 11 luglio 2014, riprogrammato con Decisione della Commissione Europea C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017,

con Decisione della Commissione Europea C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 e successivamente con Decisione della Commissione Europea C(2020)1844 del 18 marzo 2020;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014-2020, approvato con Decisione (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 e oggetto di riprogrammazioni approvate dalla Commissione Europea con decisioni C(2017) 8928 del 18 dicembre 2017, C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018, C(2019) 4309 del 6 giugno 2019 e C(2020) 2384 del 14 aprile 2020;

VISTO la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che regola l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante “*Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione*”, che all’art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183*” ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

VISTO in particolare, l’articolo 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e l’art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il subentro dell’ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO l’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, secondo cui l’ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “*Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 425\II\2015 del 29 dicembre 2015 che disciplina i rapporti giuridici tra l’ANPAL (già Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali), in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG, e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 2019 con protocollo n. 1-3331, con il quale l'Avv. Paola NICASTRO, nata a Cosenza il 12 luglio 1965, è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO che il PON SPAO prevede, nell'ambito dell'Asse prioritario 1 "Occupazione" – Obiettivo tematico 8, priorità di investimento 8ii, Azione 8.1.7, la possibilità di realizzare "Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 227 del 27.07.2016 con il quale è stato approvato il progetto "Piano di attività di tutoring" con un impegno di 16 Milioni di euro, a valere sul PON "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" (SPAO), Asse I "Occupazione", Obiettivo tematico 8, priorità di investimento 8.ii, con scadenza al 31.12.23;

TENUTO CONTO che il "Piano di attività di tutoring" è stato previsto come una misura di accompagnamento ai destinatari dei finanziamenti del Fondo SELFIEmployment, finalizzata a supportare il nuovo imprenditore nell'avvio dell'iniziativa imprenditoriale;

CONSIDERATO che nel corso dei primi anni di attuazione, l'analisi dell'andamento delle domande ammesse al Fondo SELFIEmployment ha mostrato un elevato tasso di decadenza nella fase compresa tra l'accettazione e il perfezionamento del provvedimento di ammissione, proprio nella fase in cui il tutoraggio avrebbe dovuto intervenire prioritariamente;

CONSIDERATO che nella prima fase di attuazione del Fondo SELFIEmployment il contributo del PON SPAO è stato destinato al target giovani neet (Priorità d'investimento 8.ii);

CONSIDERATO che sulla base della situazione illustrata, il Comitato di Investimento del Fondo SELFIEmployment nella seduta del 14 marzo 2018 ha condiviso l'opportunità di procedere ad un'azione di revisione degli atti che regolano il funzionamento del Fondo stesso e le misure ad esso correlate, tra le quali il "Piano di attività di tutoring", anche attraverso l'ampliamento della platea dei destinatari a valere sul PON SPAO;

VISTO il nuovo Accordo di finanziamento stipulato tra Invitalia e ANPAL, registrato agli Atti negoziali ANPAL con n. prot. 60 del 29.07.20 (firmato digitalmente da ANPAL in data 06.05.20 e da Invitalia il 24.07.2020), con il quale è

stato modificato l'Accordo iniziale dell'11 dicembre 2015, anche al fine di ampliare la platea dei destinatari (target) a valere sul PON SPAO, prevedendo oltre al target giovani NEET (p.i. 8ii) anche il target donne inattive (p.i. 8iv) e disoccupati di lunga durata (p.i. 8i) e di apportare modifiche al modello di determinazione dei costi di gestione da riconoscere al Soggetto gestore;

RITENUTO opportuno adeguare il “Piano di attività di tutoring” prevedendo una rimodulazione del progetto iniziale approvato con DD n. 227 del 27.07.2016 - relativamente ai nuovi target di destinatari PON SPAO, alle azioni di accompagnamento e alle modalità di rendicontazione dei costi del personale in coerenza con le modalità di semplificazione dei costi consentite all'articolo 68 ter del Regolamento UE n.1303/2013 e s.m-;

CONSIDERATO il processo, attualmente in corso, di riprogrammazione del PON SPAO, finalizzato a consentire l'attuazione di nuovi interventi a sostegno dell'emergenza sanitaria COVID-19;

RITENUTO opportuno rimodulare le fonti finanziarie a copertura del fabbisogno di 16 Milioni di euro per il piano di tutoring, impegnati inizialmente sul PON SPAO con Decreto Direttoriale n. 227 del 27.07.2016, prevedendo la possibilità di effettuare successive variazioni della fonte di finanziamento a copertura del piano di tutoring in ragione di mutate esigenze di fabbisogno finanziario indotte dalla riprogrammazione del PON SPAO in corso;

TENUTO CONTO della proposta presentata con PEC da Invitalia in data 03.08.2020, contenente la rimodulazione del “Piano di attività di tutoring” – protocollo ANPAL n. 7883 del 19.08.2020, con la quale Invitalia, a seguito delle ampie e numerose interlucuzioni con ANPAL, ha proposto di concentrare gli interventi di accompagnamento ai destinatari dello Strumento Finanziario nel periodo antecedente la concessione del finanziamento al fine di abbattere il tasso di decadenza pre perfezionamento e ha adeguato il target dei destinatari PON SPAO a quanto previsto dal nuovo Accordo di Finanziamento del 29.07.20, ampliando le azioni di accompagnamento, oltre che al target giovani NEET (p.i. 8ii), anche al target donne inattive (p.i. 8iv) e al target disoccupati di lunga durata (p.i. 8i);

DECRETA

Articolo 1

Approvazione del Piano di attività di tutoring rideterminato

1. Per quanto in premessa, è approvato il nuovo “Piano di attività di tutoring” rideterminato come da proposta presentata da Invitalia via PEC in data

03.08.2020, prot. ANPAL n. 7883 del 19.08.2020, come descritto in dettaglio all'Allegato A, parte integrante del presente Decreto.

2. Il servizio di tutoring rappresenta una misura correlata al Fondo SELFIEmployment ed è caratterizzato dall'erogazione di servizi di accompagnamento ai soggetti finanziati a valere sul predetto Fondo, finalizzati ad incrementare le competenze del nuovo imprenditore e a supportarlo operativamente nelle prime fasi attuative della nascita della nuova iniziativa imprenditoriale.

Articolo 2

Rimodulazione impegno

1. E' rimodulato l'impegno iniziale di 16 Milioni di euro, di cui al Decreto Direttoriale n. 227 del 27.07.2016, nel seguente modo:
 - 3 Meuro sul FdR legge 236/1993 (conto U.1.10.99.99.999.004 "Anticipazioni e overbooking PON SPAO), priorità di investimento 8i, target disoccupati di lunga durata.
 - 10 Meuro a valere sul PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione (SPAO), Asse I "Occupazione", Obiettivo tematico 8, priorità di investimento 8ii, target NEET.
 - 3 Meuro a valere sul PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione (SPAO), Asse I "Occupazione", Obiettivo tematico 8, priorità di investimento 8iv, target donne inattive.

Articolo 3

Durata delle attività e remunerazione dei costi

1. Il Piano di attività di tutoring come rideterminato, prot. ANPAL n. 7883 del 19.08.2020, ha durata fino al 31.12.2023, scadenza coerente con l'attuazione del Fondo Rotativo Nazionale SELFIEmployment, fatte salve cause di recesso, risoluzione anticipata o comunque cessazione anticipata dell'Accordo di Finanziamento sul Fondo Rotativo Nazionale SELFIEmployment.
2. Ai fini del riconoscimento dei costi si applica il sistema di semplificazione previsto dell'art. 68 ter del Regolamento UE n.1303/2013 e s.m.i. Tale modalità rendicontativa prevede un sistema specifico di finanziamento a tasso forfettario, per cui i costi diretti del personale facente parte del gruppo di lavoro di cui al punto 4 (valorizzati al costo effettivo) sono utilizzati per determinare la copertura finanziaria di tutte le altre categorie di costi ammissibili del progetto (es. trasferte – costi esterni dell'applicativo gestionale), applicando un tasso

forfettario pari al 40%. Il rimborso dei costi ad Invitalia SpA avverrà periodicamente, a fronte di domande di rimborso presentate da Invitalia SpA direttamente su SIGMA, a seguito della loro approvazione da parte dell’Autorità di Gestione, come meglio dettagliato al Cap 5 del “Piano di attività di tutoring” (prot. ANPAL n. 7883 del 19.08.2020), Allegato A, parte integrante del presente Decreto

Articolo 4

Monitoraggio delle attività e adempimenti procedurali

1. Con cadenza semestrale (al 30/06 e al 31/12 di ogni anno), e comunque in corrispondenza di ogni rendicontazione, Invitalia trasmette all’AdG un rapporto dettagliato di avanzamento dei servizi di tutoraggio erogati nei confronti dei destinatari finali.
2. Invitalia è tenuta a monitorare in base alle erogazioni dei servizi di accompagnamento ai soggetti finanziati dal Fondo Rotativo Nazionale SELFIEmployment, la capienza finanziaria, l’assorbimento e i residui per singola priorità di investimento, comunicando tempestivamente eventuali scostamenti;
3. Invitalia metterà a disposizione tutta la documentazione relativa ai fascicoli dei singoli destinatari dei servizi di tutoraggio.
4. Invitalia è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni di competenza previste dal Manuale delle procedure di gestione e controllo del PON Sistemi di politiche attive per l’occupazione (SPA0).

Articolo 5

Disposizioni finali

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell’ANPAL www.anpal.gov.it.

Avv. Paola Nicastro
*(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005)*

Allegato A: Piano di attività di tutoring - prot. ANPAL n. 7883 del 19.08.2020